



Senato della Repubblica

XIX Legislatura

9^a Commissione permanente

(Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare)

Memoria presentata nell'ambito dell'esame del Disegno di Legge n. 571

Delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese, nonché disposizioni di semplificazione delle relative procedure

Roma, 6 giugno 2023



Signor Presidente, Onorevoli Senatori,

l'Associazione Marchi Storici d'Italia ha accolto con piacere l'invito a contribuire con propria memoria ai lavori parlamentari nell'ambito dell'esame del Disegno di Legge recante "Delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese, nonché disposizioni di semplificazione delle relative procedure", condividendo i principi alla base del testo del disegno di legge delega, ritenendo che tale revisione rappresenti, insieme alla riforma fiscale, un'occasione fondamentale per definire i contorni della nuova politica industriale che il Governo intende attuare per il futuro del Paese.

Come noto l'art. 31 del D.L. 30 aprile 2019, n. 34 (cd. Decreto Crescita) convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della L. 28 giugno 2019, n. 58, ha introdotto l'art.185-bis al D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 recante il Codice della Proprietà Industriale, istituendo il **Registro speciale dei Marchi Storici di interesse nazionale** presso la Direzione Generale per la Tutela della Proprietà Industriale-Ufficio Italiano Brevetti e Marchi del Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

Nella fattispecie, la normativa prevede che i titolari o licenziatari esclusivi di **marchi d'impresa registrati o per i quali sia possibile dimostrare l'uso continuativo da almeno cinquanta anni**, utilizzati per la commercializzazione di prodotti o servizi realizzati in un'impresa produttiva nazionale di eccellenza storicamente collegata al territorio nazionale, possono ottenere l'iscrizione del marchio nel Registro. Con Decreto ministeriale del 10 gennaio 2020 è stato poi introdotto il logo "Marchio Storico di interesse nazionale" che le imprese iscritte al Registro possono utilizzare per le finalità commerciali e promozionali.

Con tali atti normativi, **il Legislatore ha riconosciuto ai Marchi Storici italiani il valore di patrimonio culturale e industriale del Paese**, che non solo racconta una cultura imprenditoriale dotata di un eccellente bagaglio di talenti, competenze, obiettivi, storia e organizzazione, ma costituisce una leva per lo sviluppo e l'internazionalizzazione dell'economia e della società italiana.

Sulla scia dell'istituzione del Registro si è costituita nel 2021 l'Associazione Marchi Storici d'Italia, quale unica realtà rappresentativa delle aziende titolari di Marchi Storici. Ad oggi sono **oltre 550** i Marchi Storici iscritti al Registro e **circa 420** le aziende titolari. Da una ricerca dell'Associazione risulta, tuttavia, che sono **oltre 50mila le aziende attive da almeno 50 anni**; si tratta dunque di una parte importante del tessuto produttivo italiano che potenzialmente presenta i requisiti per essere riconosciuta come Marchio Storico.

Il fine principale dell'Associazione è di giungere finalmente nel nostro Paese al **riconoscimento dei Marchi Storici quale categoria e settore a sé stante** che possa essere destinatario di misure



ad hoc di promozione, tutela e valorizzazione.


Il progetto associativo – cui hanno aderito importanti realtà imprenditoriali, eccellenze storiche di diversi settori produttivi – mira a **fare della trasversalità il proprio punto di forza**, generando opportunità di sviluppo del business dei Marchi Storici e rappresentando al meglio gli interessi delle imprese iscritte al Registro, contribuendo a potenziare l’immagine e il ruolo dell’imprenditoria italiana nel mondo.

In questo quadro l’Associazione – in occasione dell’esame di questo importante provvedimento – intende portare all’attenzione della Commissione alcune proposte per l’elaborazione di misure e provvedimenti ad hoc per le aziende titolari di Marchio Storico, con il fine di favorire lo sviluppo e la crescita dell’imprenditoria storica italiana.

I Marchi Storici: radice storica e memoria attiva del Made in Italy

Il riconoscimento della “storicità” dei marchi pone in evidenza l’eccellenza che ha saputo unire passato con futuro, tradizione con innovazione in un *trait d’union* che fa della sostenibilità e responsabilità, nelle loro varie declinazioni, la vera sfida per la valorizzazione del Made in Italy.

Le “quattro A” del Made in Italy, identificative delle quattro categorie merceologiche – Abbigliamento-Moda, Arredo-Casa, Automazione-Meccanica, Agroalimentare – sono ormai ampiamente rappresentate all’interno del Registro dei Marchi Storici, sebbene **circa il 50 per cento siano del settore agroalimentare**, il quale può vantare nel nostro Paese la presenza di eccellenze produttive di ogni livello.






Da un'analisi dell'Associazione emerge che il **totale dei fatturati** delle imprese titolari di Marchi Storici iscritti al Registro del Mimit e attivi nei **settori produttivi manifatturieri**, è di **circa 29 Mrd Eur**, di cui la fetta maggiore è rappresentata proprio dai Marchi Storici delle 4 A del Made in Italy con un fatturato di circa 23 Mrd Eur.

Comparto manifatturiero Marchi Storici iscritti al Registro del Mimit

Fatturato complessivo 28,95 Mrd Eur



Nota: Altri settori produttivi (non inclusi nelle 4 A del Made in Italy): chimica, farmaceutica, vetrario, cartario, metallurgico, ecc.

Dal punto di vista storico la crescita, lo sviluppo e la creatività delle imprese attive nei comparti del Made in Italy nel secolo scorso, hanno rappresentato un'esperienza unica, ancora mai replicata nel mondo, che ha portato queste realtà imprenditoriali a raggiungere posizioni di leadership in tutti i settori produttivi. In tal modo, il Made in Italy da semplice "marchio di origine" è diventato un vero e proprio *brand* con caratteristiche e identità ben definite e ormai riconosciute in tutto il mondo.

Oggi queste imprese costituiscono un patrimonio di credibilità che occorre preservare, se si pensa che negli ultimi vent'anni, sulla spinta della globalizzazione, decine di Marchi Storici, simbolo di eccellenza nel mondo dei nostri settori produttivi, sono stati acquisiti da grandi gruppi stranieri, talvolta senza rilevanti risultati in termini di rilancio e promozione dell'azienda sui mercati e senza una forte tutela dei propri occupati e del proprio management.

Per questo, si ritiene necessario **introdurre provvedimenti che tutelino le imprese con Marchio Storico da acquisizioni straniere finalizzate solo a sfruttarne il posizionamento e la reputazione sui mercati**, nonché prevedere strumenti e incentivi esistenti e nuovi, iniziative di partenariato pubblico-privato e associative che perseguano il fine di **sostenerle nelle attività di sviluppo**, sia attraverso **investimenti ed espansione della capacità produttiva e commerciale**, che attraverso **la tutela e valorizzazione dei Marchi**.



PROPOSTE

- 1. Miglioramento del Fondo Salvaguardia Imprese:** Consentire l'accesso al Fondo anche per espansione e sviluppo delle aziende con Marchio Storico, tramite acquisizioni di imprese, anche a Marchio Storico, non necessariamente in crisi ma comunque appartenenti allo stesso settore dell'impresa acquirente e oggetto di particolare interesse da parte di investitori stranieri;
- 2. Credito d'imposta su investimenti per digitalizzazione degli archivi storici delle imprese titolari di Marchio Storico:** Contributo, sotto forma di credito d'imposta, pari al 75 per cento del valore degli investimenti effettuati dalle imprese titolari di Marchi Storici per la digitalizzazione degli archivi storici, attraverso l'utilizzo di tutti i nuovi strumenti e nuove tecnologie digitali, e per le correlate spese di divulgazione, in quanto possono fungere da nuovi straordinari generatori di valore informativo del Made in Italy;
- 3. Credito d'imposta pubblicità Marchi Storici:** Elevare il credito di imposta (art. 57-bis del D.L. n. 50/2017) al 100% del valore incrementale degli investimenti effettuati in campagne pubblicitarie su stampa quotidiana e periodica anche online nel caso di imprese con Marchi Storici iscritti al Registro (la normativa già prevede il 75% per tutte le imprese che può essere elevato al 90% nel caso di micro, piccole e medie imprese e start up innovative).
- 4. Rivalutazione Marchi Storici di interesse nazionale:** Proposta di rivalutazione gratuita, per almeno due esercizi successivi, del marchio di impresa iscritto al Registro dei Marchi Storici di interesse nazionale (art. 185-bis D.lgs. n.30/2005), sul modello della rivalutazione dei beni d'impresa già applicata per i settori alberghiero e termale con l'art. 6-bis del DL n.23/2020 (Decreto Liquidità) che si allega;
- 5. Iperammortamento degli investimenti relativi a Marchi Storici di interesse nazionale:** Iperammortamento per le imprese titolari di Marchi Storici che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi finalizzati alla valorizzazione produttiva e commerciale del marchio, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, maggiorando del 200 per cento il costo di acquisizione.
- 6. Potenziamento del regime del Patent Box con introduzione del Marchio Storico di interesse nazionale tra i beni intangibili:** La proposta è volta a valorizzare il patrimonio immateriale identitario delle imprese titolari di Marchi Storici, proponendo l'inserimento del Marchio Storico tra le tipologie di beni intangibili che può essere oggetto della maggiorazione del 110% dei costi di ricerca e sviluppo sostenuti prevista dalla normativa vigente.
- 7. Agevolazioni fiscali per Marchi Storici incubatori e tutor di NewCo di filiera per lo Sviluppo Sostenibile:** Agevolazioni su investimenti di aziende titolari di Marchio Storico quali incubatori di nuove imprese innovative di filiera su progetti incentrati al raggiungimento degli obiettivi di Sviluppo Sostenibile, integrando le eventuali misure agevolative già destinate alle start-up per facilitare l'accesso al credito bancario attraverso la propria garanzia e prevedendo un diritto di prelazione con quote di controllo.
- 8. Incentivi su partecipazioni di capitale in aziende di filiera e bonus aggregazioni Marchi Storici:** Introdurre strumenti che favoriscano partecipazioni di capitale delle imprese titolari di Marchi Storici in aziende di filiera che per dimensione possono soffrire di fragilità finanziarie e indebolire, o compromettere, l'intera filiera dell'indotto, nonché incentivi e bonus alle aggregazioni di aziende in cui l'impresa Marchio Storico sia capo filiera.



1) Miglioramento del “Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell’attività delle imprese” per imprese titolari di Marchi Storici di interesse nazionale e per sviluppo aziende

Art. xx-bis

(Modifiche al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34)

1. All’articolo 43 del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, sostituire il comma 2 con il seguente: «2. Il Fondo è finalizzato: a) al salvataggio e ristrutturazione di imprese titolari di Marchi Storici di interesse nazionale iscritte nel registro di cui all'art. 185-bis del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, aventi un numero di dipendenti non inferiore a 20, e delle società di capitali, aventi un numero di dipendenti non inferiore a 250, che si trovino in uno stato di difficoltà economico-finanziaria come individuate sulla base dei criteri stabiliti dal decreto di cui al comma 5, ovvero di imprese che, indipendentemente dal numero degli occupati, detengono beni e rapporti di rilevanza strategica per l'interesse nazionale; **b) all’acquisizione delle imprese in stato difficoltà economico-finanziaria di cui alla lettera a) da parte di imprese titolari di Marchi Storici di interesse nazionale iscritte nel registro di cui all'art. 185-bis del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, indipendentemente dal numero di dipendenti, purché operanti in settore omogeneo a quello dell’impresa acquirente;** c) all’acquisizione, da parte di imprese titolari di Marchi Storici di interesse nazionale iscritte nel registro di cui all'art. 185-bis del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, di imprese non in stato di difficoltà economico-finanziaria ai sensi del decreto di cui al comma 5, aventi un numero di dipendenti inferiore a 250, purché operanti in settore omogeneo a quello dell’impresa acquirente.

Relazione illustrativa

La modifica proposta con la lettera b) intende facilitare l’espansione delle aziende titolari di Marchio Storico eliminando il limite di livello occupazionale minimo nelle imprese target, purché operanti in settore omogeneo a quello dell’impresa acquirente, rafforzando l’intera filiera. L’obiettivo iniziale del Legislatore, attraverso l’istituzione del Fondo, era supportare le imprese in difficoltà economico finanziaria, prevedendo anche la cessione dell’impresa a favore di terzi soggetti, al fine di salvaguardare i livelli occupazionali. Nell’ambito di tale casistica potrebbe verificarsi la fattispecie in cui l’acquirente - e non anche l’impresa in difficoltà - si configuri quale impresa titolare di Marchio Storico iscritta nel registro di cui all'art. 185-bis del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30.

Tale intervento di modifica si rende dunque necessario per sostenere lo sviluppo e valorizzare le imprese titolari di Marchi Storici, che rappresentano un’eccellenza del tessuto produttivo italiano, manifestazione fondamentale della capacità creativa e imprenditoriale italiana e pilastro della sua immagine nel mondo. Molto spesso, infatti, le imprese italiane titolari di Marchio Storico non riescono a svilupparsi con acquisizioni a causa della pressione di acquirenti esteri con maggiore disponibilità di capitali.

In aggiunta, la lettera c) della presente proposta normativa è orientata a supportare politiche



espansive delle aziende titolari di Marchio Storico, tramite acquisizioni di imprese aventi un numero di dipendenti inferiore a 250, non necessariamente in crisi ma comunque appartenenti allo stesso settore dell'impresa acquirente e oggetto di particolare interesse da parte di investitori stranieri.

In definitiva, la fattispecie in esame consente di salvaguardare l'occupazione dell'impresa in difficoltà e contestualmente rafforzare il posizionamento competitivo delle imprese titolari di Marchi storici, simbolo del Made in Italy. Aspetto, quest'ultimo, che si rileva ed è coerente con l'iniziale volontà del Legislatore che ha destinato al "Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell'attività d'impresa" le risorse dell'abrogato "Fondo per la tutela dei marchi storici di interesse nazionale" di cui all'articolo 185-ter del DLgs 10 febbraio 2005, n. 3.

2) Credito d'imposta su investimenti per digitalizzazione degli archivi storici delle imprese titolari di Marchio Storico

Al fine di incentivare gli investimenti delle imprese titolari di Marchi Storici, iscritti al Registro speciale di cui all'art. 185-bis del D.Lgs. n. 30 del 2005, per la digitalizzazione degli archivi storici, attraverso l'utilizzo di tutti i nuovi strumenti e nuove tecnologie digitali, come, a titolo di esempio, NFT e metaverso, che ne consentano la fruizione aperta nel mercato globale, si propone l'attribuzione di un contributo, sotto forma di credito d'imposta, pari al 75 per cento del valore degli investimenti effettuati.

Gli investimenti per i quali sarà possibile riconoscere il credito d'imposta, potranno riguardare le spese per l'acquisto di software per la creazione dell'archivio storico digitale e le spese correlate delle attività di Marketing esclusivamente rivolte alla creazione dell'archivio e alla sua continuativa divulgazione sulle diverse piattaforme digitali in base al target di riferimento.

La presente proposta si basa sull'esigenza indispensabile di ridurre il deficit tecnologico e organizzativo dei procedimenti tradizionali di creazione degli archivi storici delle imprese, nonché sul fatto che la creazione di un archivio storico digitale non ha il solo scopo di raccontare l'eredità della Cultura d'impresa di un'azienda, bensì di renderlo fruibile nel mercato globale come strumento di sviluppo economico.

Tale incentivo, pertanto, è finalizzato non solo agli investimenti per l'introduzione di strumenti di archiviazione digitale ma anche alle correlate spese di divulgazione, in quanto possono fungere da nuovi straordinari generatori di valore informativo del Made in Italy.

3) Credito di imposta su investimenti pubblicitari incrementali di imprese titolari di Marchio Storico

Art. xx-bis

(Modifiche al decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50)

All'articolo 57-bis, comma 1, del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, dopo le parole «start up innovative,» sono aggiunte le seguenti:



«e al 100 per cento nel caso di imprese titolari di marchio storico iscritto al Registro speciale dei marchi storici di interesse nazionale di cui all'art. 185-bis del D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30,».

Relazione illustrativa

L'articolo 57-bis del D.L. 24 aprile 2017, n. 50 prevede per le imprese, i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica anche online, il cui valore superi almeno dell'1 per cento gli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi di informazione nell'anno precedente, l'attribuzione di un contributo, sotto forma di credito d'imposta, pari al 75 per cento del valore incrementale degli investimenti effettuati, che può essere elevato al 90 per cento nel caso di micro, piccole e medie imprese e start up innovative.

Nel rispetto di quanto disposto dal DPCM 16 maggio 2018, n. 90 e della normativa europea sugli aiuti di Stato "de minimis", entro i limiti massimi degli stanziamenti annualmente previsti, si propone di elevare il credito di imposta al 100 per cento del valore incrementale degli investimenti effettuati nel caso di imprese titolari di Marchi Storici iscritti al Registro speciale dei Marchi Storici di interesse nazionale di cui all'art. 185-bis del Codice della Proprietà Industriale, come introdotto dall'art. 31 del D.L. 30 aprile 2019, n. 34 (cd. Decreto Crescita) convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della L. 28 giugno 2019, n. 58. Il credito d'imposta riservato alle imprese titolari di Marchi Storici è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, previa istanza diretta al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri.

4) Rivalutazione Marchi Storici di interesse nazionale

Art. xx-bis.

(Rivalutazione dei marchi storici di interesse nazionale)

1. Al fine di sostenere le storiche eccellenze produttive del Made in Italy, i soggetti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, titolari di Marchio Storico di interesse nazionale di cui all'art. 11-ter del D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 recante il Codice della Proprietà Industriale, iscritto al Registro speciale dei Marchi Storici di interesse nazionale, ai sensi dell'art. 185-bis del medesimo D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio possono, anche in deroga all'articolo 2426 del codice civile e ad ogni altra disposizione di legge vigente in materia, rivalutare il proprio marchio di impresa iscritto al Registro speciale dei Marchi Storici di interesse nazionale, risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2022.
2. La rivalutazione deve essere eseguita in uno o in entrambi i bilanci o rendiconti relativi ai due esercizi successivi a quello di cui al comma 1, e deve essere annotata nella nota integrativa.



3. Sui maggiori valori dei marchi di cui al comma 1 iscritti in bilancio non è dovuta alcuna imposta sostitutiva o altra imposta. Il maggior valore attribuito ai suddetti marchi si considera riconosciuto, ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive, a decorrere dall'esercizio nel cui bilancio la rivalutazione è seguita.
4. Il saldo attivo risultante dalle rivalutazioni eseguite deve essere imputato al capitale o accantonato in una speciale riserva designata con riferimento al presente comma, con esclusione di ogni diversa utilizzazione.

Relazione illustrativa

I Marchi Storici italiani rappresentano un'eccellenza del tessuto produttivo italiano, manifestazione fondamentale della capacità creativa imprenditoriale italiana, in particolare nelle quattro filiere trainanti l'intero sistema economico del nostro Paese e del Made in Italy: agroalimentare, abbigliamento, arredo e automazione meccanica.

Al fine, pertanto, di sostenere lo sviluppo e la valorizzazione delle imprese titolari di Marchi Storici, iscritti al Registro speciale dei Marchi Storici di interesse nazionale di cui all'art. 185-bis del D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 recante il Codice della Proprietà Industriale, come introdotto dall'art. 31 del D.L. 30 aprile 2019, n. 34 (cd. Decreto Crescita) convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della L. 28 giugno 2019, n. 58, la proposta emendativa mira ad introdurre una rivalutazione gratuita, per due esercizi consecutivi e successivi a quello di cui al comma 1, del marchio di impresa iscritto al Registro speciale dei Marchi Storici di interesse nazionale.

La proposta consentirebbe di incentivare le aziende storiche che rappresentano la radice storica e la memoria attiva del Made in Italy a incrementare il valore patrimoniale del loro know how valorizzandone i propri asset immateriali, al tempo stesso rafforzandosi in ottica di mantenimento delle attività produttive e del capitale umano sul territorio nazionale, in cui sono nate e si sono sviluppate.

La proposta incentiverebbe, altresì, le imprese titolari di Marchio Storico di fatto riconosciuto come tale per continuità d'uso da almeno cinquanta anni dall'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, a registrarlo come marchio di impresa, qualora non lo sia già, e ad iscriverlo a bilancio.

Nota di riferimento:

Normativa già applicata per la rivalutazione dei beni di impresa nel settore alberghiero e termale - D.L. n. 23/2020 (Decreto Liquidità)

Art. 6-bis. (Disposizioni per il sostegno dei settori alberghiero e termale).

1. Al fine di sostenere i settori alberghiero e termale, i soggetti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, operanti nei settori alberghiero e termale che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio possono, anche in deroga all'articolo 2426 del codice civile e ad ogni altra disposizione di legge vigente in materia, rivalutare i beni di impresa e le partecipazioni di cui alla sezione II del capo I della legge 21 novembre 2000, n. 342, ad esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività di impresa, risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2019.



2. La rivalutazione deve essere eseguita in uno o in entrambi i bilanci o rendiconti relativi ai due esercizi successivi a quello di cui al comma 1, deve riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea e deve essere annotata nel relativo inventario e nella nota integrativa.

3. Sui maggiori valori dei beni e delle partecipazioni iscritti in bilancio di cui al comma 2 non è dovuta alcuna imposta sostitutiva o altra imposta. Il maggior valore attribuito ai beni e alle partecipazioni si considera riconosciuto, ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive, a decorrere dall'esercizio nel cui bilancio la rivalutazione è eseguita.

4. Il saldo attivo risultante dalle rivalutazioni eseguite deve essere imputato al capitale o accantonato in una speciale riserva designata con riferimento al presente comma, con esclusione di ogni diversa utilizzazione.

5. Il saldo attivo della rivalutazione può essere affrancato, in tutto o in parte, con l'applicazione in capo alla società di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali nella misura del 10 per cento, da versare con le modalità indicate all'articolo 1, comma 701, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

6. Nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione al socio o di destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero al consumo personale o familiare dell'imprenditore dei beni rivalutati in data anteriore a quella di inizio del quarto esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita, ai fini della determinazione delle plusvalenze o delle minusvalenze si considera il costo del bene prima della rivalutazione.

7. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 11, 13, 14 e 15 della legge 21 novembre 2000, n. 342, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 13 aprile 2001, n. 162, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 aprile 2002, n. 86, e dei commi 475, 477 e 478 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

8. Le disposizioni dell'articolo 14, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, si applicano anche ai soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, anche con riferimento alle partecipazioni, in società ed enti, costituenti immobilizzazioni finanziarie ai sensi dell'articolo 85, comma 3-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Per tali soggetti, per l'importo corrispondente ai maggiori valori oggetto di riallineamento è vincolata una riserva in sospensione d'imposta ai fini fiscali, che può essere affrancata ai sensi del comma 5 del presente articolo.

9. Nel caso in cui i soggetti individuati al comma 1 del presente articolo abbiano esercitato la facoltà di cui all'articolo 1, commi 696 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, gli effetti della rivalutazione e dell'eventuale affrancamento del saldo attivo ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive si producono a decorrere dall'ultimo bilancio o rendiconto dell'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020.

10. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo, valutate in 0,85 milioni di euro per l'anno 2021, in 2,59 milioni di euro per l'anno 2022, in 1,78 milioni di euro per l'anno 2023, in 1,87 milioni di euro per l'anno 2024 e in 1,81 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.



5) Iperammortamento degli investimenti relativi a Marchi Storici di interesse nazionale

A.S. 571
Emendamento
Art. xx

FIRMA,
Dopo l'articolo, inserire il seguente:

<<Art. xx-bis
(Iperammortamento Marchi Storici di interesse nazionale)

1. Ai fini delle imposte sui redditi per le imprese titolari di Marchi Storici di interesse nazionale, iscritti al Registro dei Marchi Storici di interesse nazionale di cui all'art. 185-bis del D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, autorizzate all'utilizzo del Marchio, che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi finalizzati alla valorizzazione produttiva e commerciale del marchio, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, il costo di acquisizione è maggiorato del 200 per cento, anche al fine di favorire processi di trasformazione tecnologica e digitale applicata ai medesimi titoli di proprietà intellettuale, nell'ottica di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile.

2. Il regime di cui al comma 1 si applica agli investimenti inerenti ai progetti di valorizzazione di prodotti o servizi afferenti l'ambito di protezione del marchio, con specifico riferimento alle classi di appartenenza dei prodotti o servizi per le quali il marchio risulta registrato. Sono altresì ammesse le attività volte al rafforzamento del marchio, alla sua estensione a livello di Unione europea o internazionale, nonché all'ampliamento della sua protezione mediante la registrazione in ulteriori classi di prodotti e servizi, coerentemente con l'oggetto sociale dell'impresa.

Sono considerate ammissibili le spese per:

- a. l'acquisto di nuovi macchinari e attrezzature ad uso produttivo nonché di hardware, software e tecnologie digitali funzionali all'ammodernamento e all'efficientamento produttivo, strettamente connessi allo sviluppo del progetto di valorizzazione del marchio;
- b. la consulenza tecnica finalizzata all'ammodernamento e all'efficientamento della catena produttiva, strettamente connessa allo sviluppo del progetto di valorizzazione del marchio, anche dal punto di vista energetico-ambientale;
- c. la consulenza specializzata nell'approccio al mercato: progettazione della strategia commerciale, nonché di azioni di marketing e di comunicazione connesse allo sviluppo del progetto di valorizzazione del marchio;
- d. l'adozione in azienda di piattaforme Blockchain per il tracciamento della propria filiera produttiva al fine di contrastare fenomeni di contraffazione e italian sounding;
- e. la consulenza per l'attività di sorveglianza del marchio effettuata al fine di monitorare e di prevenire azioni di contraffazione;
- f. la consulenza legale per la tutela da azioni di contraffazione del marchio;



- g. la consulenza per la realizzazione di ricerche di anteriorità del marchio finalizzate alla sua estensione a livello di Unione europea e internazionale;
- h. la consulenza per la realizzazione di ricerche di anteriorità del marchio in ulteriori classi di prodotti o servizi in coerenza con l'oggetto sociale dell'impresa. >>

Relazione illustrativa

Al fine di favorire processi di trasformazione tecnologica e digitale applicata ai titoli di proprietà intellettuale e nell'ottica di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile, la proposta è finalizzata ad introdurre un iperammortamento per le imprese titolari di Marchi Storici di interesse nazionale, iscritti al Registro dei Marchi Storici di interesse nazionale di cui all'art. 185-bis del D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, autorizzate all'utilizzo del Marchio, che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi finalizzati alla valorizzazione produttiva e commerciale del marchio, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, maggiorando del 200 per cento il costo di acquisizione.

La proposta prevede di applicare il regime agli investimenti inerenti ai progetti di valorizzazione di prodotti o servizi afferenti l'ambito di protezione del marchio, con specifico riferimento alle classi di appartenenza dei prodotti o servizi per le quali il marchio risulta registrato. Sono altresì ammesse le attività volte al rafforzamento del marchio, alla sua estensione a livello di Unione europea o internazionale, nonché all'ampliamento della sua protezione mediante la registrazione in ulteriori classi di prodotti e servizi, coerentemente con l'oggetto sociale dell'impresa.

6) Potenziamento del regime del Patent Box con introduzione del Marchio Storico di interesse nazionale tra i beni intangibili

A.S. 571
Emendamento
Art. xx

FIRMA,
Dopo l'articolo, inserire il seguente:

<<Art. xx-bis
(Potenziamento regime Patent Box)

Al Comma 3, Art. 6 del D.L. n. 146 del 21 ottobre 2021 tra le parole «brevetti industriali,» e «disegni e modelli» sono aggiunte le parole «marchi storici di interesse nazionale iscritti al Registro speciale di cui all'art. 185-bis del D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30,».>>



Relazione illustrativa

La proposta è volta a potenziare l'istituto agevolativo del Patent box, valorizzando il patrimonio immateriale identitario delle imprese titolari di Marchi Storici, proponendo l'inserimento dei Marchi Storici di interesse nazionale iscritti al Registro speciale di cui all'art. 185-bis del D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, tra le tipologie di beni intangibili che possono essere oggetto della maggiorazione del 110% dei costi di ricerca e sviluppo sostenuti prevista dalla normativa vigente. Il Marchio Storico, quale elemento rafforzativo del marchio di impresa, è il simbolo identificativo del know-how intangibile che lo spirito del Patent box intende valorizzare.

Con la presente proposta si interviene in favore di imprese attive in settori strategici per l'economia nazionale e per sostenere l'indotto che da esse viene generato; imprese titolari di Marchi che hanno contribuito a rendere il Made in Italy uno dei simboli più apprezzati a livello globale e che per il mantenimento dei quali sostengono rilevanti costi di comunicazione, marketing e promozione.

La proposta infine può incentivare le imprese italiane ad investire sempre più in attività di ricerca e sviluppo nel nostro Paese, in particolare le eccellenze storiche del Made in Italy che chiedono di poter usufruire di misure ad hoc che favoriscano gli investimenti tangibili e intangibili.

7) Agevolazioni fiscali per Marchi Storici incubatori e tutor di NewCo di filiera per lo Sviluppo Sostenibile

La proposta è finalizzata a prevedere agevolazioni su investimenti di aziende titolari di Marchio Storico quali incubatori di nuove imprese innovative di filiera su progetti incentrati al raggiungimento degli obiettivi di Sviluppo Sostenibile. L'azienda interviene quale incubatore e tutor di nuove imprese di filiera, integrando le eventuali misure agevolative già previste per start-up per facilitare l'accesso al credito bancario attraverso la propria garanzia e prevedendo un diritto di prelazione con quote di controllo al fine di evitare che tali imprese, che contribuiscono al patrimonio creativo imprenditoriale del Made in Italy, possano finire in mani di soggetti che non li valorizzino o non ne facciano fruire e beneficiare i territori e le risorse umane in cui sono state incubate.

Le agevolazioni, secondo il principio del cumulo fino a copertura del 100% del costo (v. Circolare MEF n. 33 del 31 dicembre 2021), possono riguardare i seguenti investimenti:

- a) Impianti, macchinari e attrezzature nuove di fabbrica
- b) Componenti hardware e software
- c) Brevetti, marchi e licenze
- d) Certificazioni, know-how e conoscenze tecniche direttamente correlate alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa
- e) Licenze e diritti relativi all'utilizzo di titoli della proprietà industriale
- f) Licenze relative all'utilizzo di software
- g) Progettazione, sviluppo, personalizzazione, collaudo di soluzioni architettoniche informatiche e di impianti tecnologici produttivi
- h) Consulenze specialistiche tecnologiche



- i) Costi salariali relativi al personale dipendente, nonché costi relativi a collaboratori
- j) Servizi di incubazione e di accelerazione di impresa
- k) Investimenti in marketing e web marketing

8) Incentivi su partecipazioni di capitale in aziende di filiera e bonus aggregazioni Marchi Storici

Sono circa 3 milioni le piccole o micro aziende attive nel sistema industriale italiano: una frammentazione che, da un lato, arricchisce l'economia in dinamicità, flessibilità e creatività, dall'altra rappresenta un forte limite nei percorsi d'internazionalizzazione, dove la dimensione e la struttura organizzativa sono valori importanti.

Si propone di introdurre incentivi e strumenti che possano favorire partecipazioni di capitale delle imprese titolari di Marchi Storici in aziende di filiera che per dimensione possono soffrire di fragilità finanziarie e indebolire, o compromettere, l'intera filiera dell'indotto, con leva fiscale e semplificazioni procedurali (perizie e costi acquisizioni di ramo) o strumenti temporanei di equity per prevenire accesso al credito.

Al tempo stesso, si propone di definire incentivi e bonus per favorire le aggregazioni di aziende in cui l'impresa Marchio Storico sia capo filiera, anche al fine di competere efficacemente sui mercati esteri, superando il limite dimensionale che ne ostacola l'espansione all'estero.